

NOTIZIE UTILI

ACCESSO ABUSIVO A SISTEMA INFORMATICO

E' da punire l'accesso ingiustificato a un sistema informatico, anche se per pochi click

L'accesso ad un sistema informatico protetto ha rilevanza penale quando è effettuato in violazione delle condizioni e dei limiti risultanti dalle prescrizioni del titolare. (Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 14546/17; depositata il 24 marzo)

PREVIDENZA

Se la lavoratrice è in aspettativa senza retribuzione, non ha diritto all'indennità di maternità

Ai sensi dell'art. 24, comma 2, d.lgs. n. 151/2001, le lavoratrici madri che si trovino all'inizio del periodo di congedo di maternità sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione o disoccupate, sono ammesse al godimento dell'indennità per maternità se tra l'inizio della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e quello della maternità non siano decorsi più di 60 giorni. (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 7675/17; depositata il 24 marzo)

AVVISO DI ACCERTAMENTO

Il bonifico con la causale 'sussidi e regalie' salva il contribuente dalla pretesa erariale

In ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione, l'accertamento ex art. 41 d.P.R. n. 600/73 va annullato se il contribuente produce la documentazione bancaria che attesta la provenienza non reddituale delle somme impiegate per l'acquisto del bene, poiché rimesse da un terzo (nella specie, il futuro coniuge) a titolo di 'regalia'. (Corte di Cassazione, sez. V Civile, sentenza n. 7258/17; depositata il 22 marzo)

IMPOSTA DI REGISTRO

I chiarimenti delle Entrate sulle consultazioni ipotecarie e catastali gratuite

L'Agenzia delle Entrate ha emanato una circolare riguardante le modalità di accesso alle «consultazioni personali» ipotecarie e catastali sugli immobili, chiarendo gli specifici casi di esenzione dai tributi speciali normalmente dovuti.

Pensioni: gli undici lavori che danno diritto all'Ape sociale

Ci sono i muratori e le maestre d'asilo, i facchini e gli infermieri con orario di lavoro su turni. La lista delle attività faticose che danno il "passaporto" per chiedere l'Ape sociale, al raggiungimento dei 63 anni di età e 36 di contributi, è già stata definita in autunno, nell'ambito del confronto tra governo e sindacati e poi è stata messa nera su bianco nella legge di bilancio approvata a dicembre. Tuttavia ora che si sta lavorando ai decreti attuativi che renderanno operativo l'anticipo pensionistico, potrebbero essere inserite delle modifiche, per rendere meno vincolanti i requisiti.

[Pensioni, l'Ape al debutto avrà interessi più vantaggiosi](#)

Le undici categorie

Per il momento le categorie di lavoratori sono:

- operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici
- conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
- conciatori di pelli e di pellicce
- conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
- conduttori di mezzi pesanti e camion
- personale delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
- addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
- insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido
- facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati
- personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
- operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

[Doppia uscita per la social: dal 1° maggio al 30 giugno, poi fino al 30 novembre](#)

Almeno sei anni di quella mansione

Oltre ad avere 63 anni di età, 36 di contributi, occorre aver svolto una delle mansioni elencate per almeno i sei anni precedenti l'accesso all'Ape. Su categorie coinvolte, modalità di certificazione dell'attività svolta e periodo effettivo da considerare non è ancora detta l'ultima parola, perché i sindacati stanno chiedendo di rendere meno rigidi requisiti e procedura. Come andrà a finire lo si scoprirà leggendo i decreti attesi nei prossimi giorni.

[Pensioni: sull'Ape sociale graduatoria per età. Boeri: arriva il simulatore](#)

Ape sociale anche per i disoccupati

Va ricordato che l'Ape sociale sarà accessibile anche ad altre tipologie di lavoratori, che poi sono quelli

tutelati inizialmente (i lavori pesanti sono stati aggiunti in un secondo tempo). Si tratta di chi è senza lavoro e ha concluso il trattamento di disoccupazione da almeno tre mesi; chi assiste al momento della richieste e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità; chi ha una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74 per cento. In tutti questi casi sono necessari 63 anni di età e 30 di contributi.

Asili nido: via al bonus di mille euro

Firmato il decreto del presidente del consiglio che dà attuazione al bonus introdotto dalla legge di bilancio. Al via il **bonus asili nido di mille euro annui**. È stato firmato, infatti, il decreto del presidente del consiglio, attuativo della misura introdotta dalla legge di bilancio 2017.

Il bonus **avente carattere permanente sarà erogato mensilmente**, già a decorrere da quest'anno (per tutti i nati a partire dal 1 gennaio 2016) sia per far fronte all'iscrizione negli asili nido pubblici e privati che per avere forme di supporto presso la propria abitazione, per i bambini al di sotto dei 3 anni che sono affetti da gravi patologie croniche.

Riguardo agli asili, ad erogare il contributo sarà direttamente l'Inps al genitore che presenta richiesta (unitamente alla presentazione dei documenti d'iscrizione al nido e al pagamento della retta).

Le domande saranno accolte fino al raggiungimento del tetto di risorse previsto (ossia 144 milioni di euro a valere per il 2017, 250 milioni per il 2018, 300 milioni per il 2019 e 330 a partire dal 2020).

Il bonus di mille euro introdotto quest'anno, si ricorda, non può essere cumulato con il bonus baby sitter e asilo nido avviato nel 2016 e prorogato fino al 2018, per le mamme lavoratrici (autonome e dipendenti) che rinunciano al [congedo parentale](#) fruendo dell'importo di 600 euro erogato direttamente alla struttura o a mezzo di buoni lavoro, per coprire le spese dell'asilo o della babysitter.

LIBERTÀ DI RELIGIONE

Legittima la benedizione pasquale a scuola

Corretta la condotta tenuta da un istituto bolognese, che ha concesso nel marzo del 2015 un locale a tre sacerdoti per la celebrazione del rito religioso. Necessario però che l'evento si svolga fuori dall'orario di lezione e lasciando libertà di scelta a docenti e studenti sulla partecipazione. (*Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 1388/17; depositata il 27 marzo*)

NOTIFICAZIONI

La notifica viziata non interrompe il decorso della prescrizione

In tema di interruzione della prescrizione, la notifica invalida di un atto astrattamente idoneo ad interrompere la prescrizione non può produrre alcun effetto interruttivo della stessa, proprio per la connessione tra questo effetto e la natura recettizia dell'atto. (*Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza n. 7847/17; depositata il 27 marzo*)

GIURISDIZIONE

Sulle assunzioni delle società in house decide il giudice ordinario

In riferimento alle controversie aventi ad oggetto le procedure di selezione di personale delle società in house, non può riconoscersi la giurisdizione in capo al giudice amministrativo. (*Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza n. 7759/17; depositata il 27 marzo*)

GRATUITO PATROCINIO

Richiesta di ammissione al gratuito patrocinio rigettata, anche l'avvocato penalista può impugnare

Relativamente al procedimento per l'ammissione al gratuito patrocinio, anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2011, la titolarità di impugnazione dell'ordinanza di rigetto è riconosciuta non solo all'imputato ma anche al suo difensore. L'azione è esercitabile in sede di reclamo e di presentazione di ricorso per cassazione. (*Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 15197/17; depositata il 27 marzo*)

CARTELLA ESATTORIALE Iscrizione ipotecaria, contraddittorio obbligatorio

L'amministrazione finanziaria prima di iscrivere ipoteca su beni immobili deve trasmettere al contribuente una comunicazione preventiva con cui lo avvisa che, in mancanza del pagamento, sarà iscritta ipoteca. (*Corte di Cassazione, sez. VI Civile - T, ordinanza n. 7597/17; depositata il 27 marzo*)

Catasto: è gratuita la consultazione delle visure

L'Agenzia delle Entrate chiarisce il funzionamento dell'esenzione dai tributi per visure e ispezioni

Il titolare, anche solo in parte, del **diritto di proprietà o di altri diritti reali** di godimento sull'immobile potrà richiedere consultazioni ipotecarie e catastali **esenti da tributi**. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 3/E del 24 marzo (qui sotto allegata), offrendo chiarimenti sulla **consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale** relativa a beni immobili che godono di una particolare esenzione dai tributi speciali e dalle tasse ipotecarie che sono normalmente dovuti.

La previsione è contenuta **nell'art. 6, comma 5-quater, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 161**, il quale ha stabilito che **"l'accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall'Agenzia del territorio avviene gratuitamente e in esenzione da tributi se viene richiesto presso**

gli uffici in relazione a beni immobili dei quali il **sogetto richiedente risulta titolare**, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento".

In attuazione della disposizione, sono stati emanati appositi provvedimenti da parte dell'Agenzia (in data 4 marzo 2014 e 2 agosto 2016) con i quali il **è stato attivato il servizio di consultazione** telematica, gratuita e in esenzione da tributi.

Modalità di accesso alle banche dati

La **specifica esenzione dal pagamento dei tributi speciali e delle tasse ipotecarie** normalmente dovute per le consultazioni (visure) catastali e ipotecarie (ispezioni) "personali" si realizza sia quando l'accesso avvenga tramite i servizi telematici, sia presso i Servizi catastali e i Servizi di Pubblicità immobiliare.

L'accesso telematico al servizio di consultazione "personale" è possibile sia per le persone fisiche che per quelle non fisiche (società, enti, ecc.), purché in possesso delle credenziali fiscali che l'Agenzia rilascia gratuitamente a tutti i soggetti che si registrano ai servizi di Entratel/Fisconline: **persone fisiche** potranno accedere a mezzo di credenziali di autenticazione e PIN dalla piattaforma dell'Agenzia, mentre i **sogetti diversi** (società, enti pubblici o privati, associazioni) potranno accedere alle informazioni tramite i soggetti incaricati, abilitati dal proprio Gestore.

Presso i **Servizi catastali e i Servizi di Pubblicità immobiliare**, la richiesta potrà essere avanzata presentando un **documento d'identità valido**: il rappresentante legale (genitore, tutore, curatore, etc.) potrà avanzarla per i soggetti privi, in tutto o in parte, della capacità di agire (minori, interdetti, inabilitati, etc.); per le persone non fisiche (società, associazioni, enti), invece, la richiesta potrà essere effettuata dal legale rappresentante o da altro rappresentante organicamente riferibile all'ente.

Il servizio di visure catastali "personali" è disponibile anche **presso gli sportelli decentrati attivi presso alcuni Comuni**, ai quali verrà esteso il contenuto della circolare.

I documenti consultabili

La circolare chiarisce che per le **consultazioni "personali"**, è necessario, per quanto concerne le visure catastali, che il soggetto richiedente sia **iscritto negli atti del catasto** e risulti riportato, al momento della richiesta, fra gli intestatari catastali degli immobili oggetto di consultazione.

Per quanto concerne le **ispezioni ipotecarie**, il requisito soggettivo si ricava dalla circostanza che, nei registri immobiliari, il richiedente risulti **l'attuale titolare**, anche per quota, del diritto di proprietà, o di altro diritto reale di godimento, sul bene cui l'ispezione è riferita.

La "**titolarità attuale**", di norma, rileva in caso di trascrizioni "a favore" del richiedente, relative ad atti con effetti di natura traslativa o dichiarativa, e all'assenza di successive formalità che comportino il trasferimento del medesimo immobile (in quanto, in tale ipotesi, la titolarità attuale del bene sarebbe venuta meno).

A titolo esemplificativo, **sono trascrizioni "a favore"**, idonee ad individuare la titolarità, quelle relative a compravendite, permuta, donazioni, acquisti a causa di morte, divisioni, decreti di trasferimento, sentenze di **usucapione**, ecc.

Per gli **acquisti fatti in regime di comunione legale**, quando nel relativo atto è intervenuto solo uno dei coniugi e la voltura e la trascrizione sono state fatte solo "a favore" di quest'ultimo, in questi casi la visura o l'ispezione "personali" potranno essere eseguite in **esenzione relativamente ai beni acquistati in regime di comunione legale**, essendo i beni stessi di titolarità di entrambi i coniugi, per effetto di tale peculiare regime patrimoniale. Tanto vale anche per le parti dell'unione civile ovvero dei soggetti che, sottoscritto un contratto di convivenza, hanno scelto il regime patrimoniale della **comunione dei beni**.

Non saranno invece consultabili in esenzione da tributi, i sequestri e i pignoramenti trascritti "a favore" del richiedente, in quanto si tratta, in linea di principio, di **formalità eseguite su immobili di cui sono titolari altri soggetti**. Parimenti, sono escluse dall'ambito dell'esenzione le ispezioni relative a trascrizioni di **domande giudiziali**.

Si precisa che non rientra nel concetto di "titolarità" definito dal Decreto Legge la titolarità di diritti reali di garanzia, ovvero sia la posizione di **creditore ipotecario**". Per le ipoteche iscritte "a favore" del richiedente, infatti, è **esclusa l'ispezionabilità in esenzione da tributi**, mentre potranno essere consultate gratuitamente le ipoteche iscritte a suo "carico" (ad esempio, su immobili di cui è proprietario o usufruttuario).

Oltre alle formalità di trascrizione e di iscrizione, riguardanti beni di cui risulta attuale titolare, il richiedente potrà visionare in esenzione da tributi anche gli **atti che ne costituiscono il relativo titolo**. L'Agenzia chiarisce che per le richieste di ispezione e di visura "personali" sono in corso di predisposizione appositi modelli, che saranno resi disponibili nel sito internet e presso gli Uffici.

Quando si prescrivono i debiti?

Tipologie di debiti ed eventi che determinano l'estinzione della prestazione alla quale il debitore è tenuto
Tutti i diritti (salvo quelli indisponibili e salvo quelli per cui la legge disponga diversamente) sono soggetti a **prescrizione**. La prescrizione estintiva consiste essenzialmente in un istituto volto ad individuare un periodo di tempo entro il quale un diritto può essere fatto valere. Decorso infruttuosamente il termine

fissato dalla legge il diritto non potrà più essere fatto valere. La norma di riferimento è l'**art. 2934 c.c.** che così dispone: "*Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge*". Giova rammentare, per completezza espositiva, che **la prescrizione non può essere rilevata d'ufficio ma la stessa deve essere eccepita dal debitore** il quale deve rilevare il decorso del termine fissato dalla legge e che determina l'estinzione del credito. Ancora, ed a conclusione di questa parte introduttiva, si ricorda che laddove il debitore abbia pagato un debito già prescritto questi non potrà più far valere la prescrizione dello stesso. La prescrizione ordinaria fissata dal legislatore è di dieci anni salvo che siano fissati termini più brevi.

Come si calcola la prescrizione

Ai fini del calcolo della prescrizione si deve avere riguardo a tutti i giorni che siano indicati in calendario compresi il sabato ed i giorni festivi. Non deve essere calcolato il giorno iniziale ("*dies a quo non computatur in termino*") e laddove il giorno di scadenza sia festivo il termine è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.

Tipologie di debiti e loro prescrizione

Esamineremo ora la prescrizione di determinate categorie di debiti ed, *in species*: dei debiti Inps, dei debiti di Equitalia, dei debiti condominiali e del credito professionale.

Debiti Inps

Per i debiti Inps si fa riferimento, ai fini della prescrizione, alla Legge 335/1995 la quale dispone che i debiti si prescrivono in cinque anni (in deroga dunque alla prescrizione ordinaria). L'art. 9 della prefata legge espressamente prevede che "*Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti; b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria*".

Debiti Equitalia

La prescrizione dei debiti scaturenti dalle cartelle esattoriali è variabile e cambia a seconda della natura del debito. Quindi a ciascun tipo di tributo o sanzione si applica un termine di prescrizione diverso.

Debiti condominiali

Illuminante sul punto è stata una pronuncia della Corte di Cassazione, la sentenza del 25 febbraio 2014, n. 4489, la quale ha stabilito come la prescrizione "*decorre dalla delibera di approvazione del rendiconto e dello stato di riparto, costituente il titolo nei confronti del singolo condomino*". Il termine prescrizione dei citati debiti è di cinque anni poiché ai sensi dell'art. 2948, comma 4 c.c., "*tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi*" si prescrive in cinque anni (è il caso appunto dei debiti condominiali).

Crediti professionali

Ai sensi dell'art. 2956 c.c. si prescrivono in tre anni i diritti "*dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative*".

Pensioni: dal 1° luglio la quattordicesima fino a 655 euro

L'Inps detta le istruzioni per la nuova quattordicesima modificata dalla legge di bilancio

Arriverà a luglio la **quattordicesima ai pensionati** con reddito fino a due volte il trattamento minimo e sarà più ricca, con importi che arrivano **fino a 655 euro** sulla base dell'assegno percepito e degli anni di contributi. A ricordarlo è l'**Inps**, con il messaggio n. 1366/2017 pubblicato ieri (qui sotto allegato), dettando le prime istruzioni per l'applicazione delle novità introdotte con l'ultima manovra finanziaria.

L'articolo 1, comma 187 della legge di bilancio 2017 (la n. 232/2016) spiega, infatti, l'ente previdenziale, "*ha incrementato la misura della somma aggiuntiva prevista per i soggetti in possesso di un reddito individuale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e ha previsto che la predetta somma sia corrisposta, in misura diversa, anche in favore dei soggetti in possesso di un reddito compreso tra 1,5 e 2 volte il menzionato trattamento minimo*".

Il pagamento, specifica l'Inps, verrà effettuato "d'ufficio per i pensionati di tutte le gestioni unitamente al rateo di pensione di luglio 2017 ovvero di dicembre 2017 per coloro che perfezionano il requisito anagrafico nel secondo semestre dell'anno 2017". Inoltre, rammenta l'ente, il beneficio sarà erogato "*in via provvisoria sulla base dei redditi presunti e sarà verificato non appena saranno disponibili le informazioni consuntivate dei redditi dell'anno 2016 o, nel caso di prima concessione, dell'anno 2017*".

Pensione anticipata: da lunedì si potrà calcolare online

Sul nuovo sito dell'Inps sarà disponibile da lunedì prossimo il simulatore per calcolare l'Ape volontaria

Per chi ancora è indeciso se aderire o meno **all'anticipo pensionistico**, che decollerà a partire dal 1° maggio, dal prossimo lunedì potrà verificare direttamente online la convenienza o meno

dell'adesione. **L'Inps infatti ha messo a punto il simulatore per il calcolo dell'Ape volontaria**, che debutterà insieme al nuovo portale, appunto, dal 3 aprile.

Forniremo "un simulatore – ha annunciato lo stesso presidente dell'istituto Tito Boeri ieri insieme al direttore generale Gabriella Di Michele in occasione della presentazione del nuovo portale – per chi, prima di costruire una domanda per l'Ape volontario, volesse sapere cosa implica".

L'adesione volontaria all'anticipo pensionistico infatti ha un certo costo, che in base al tasso annuo nominale del finanziamento bancario assicurato per attivarlo (fissato intorno al 2,75%) inciderà all'incirca sul 4,7% per ogni anno di anticipo (considerando un'Ape pari all'85% della pensione che dà diritto ad una detrazione fiscale del 50%). Per cui, per l'operazione è necessaria **"una consapevolezza finanziaria maggiore** nel nostro Paese ed è fondamentale che le scelte fatte siano consapevoli". In altre parole, il lavoratore che si sta "indebitando – ha proseguito Boeri - deve sapere quali sono le conseguenze a lungo termine".

Da qui, l'inserimento del simulatore nel nuovo portale, che vuole contribuire in generale all'opera di consapevolezza e cambiare approccio "da servizio centrico a utente centrico", partendo proprio dai bisogni "e dai feedback espressi dai cittadini".

Oltre alle notizie più rilevanti, ai canali social dell'istituto, ai contenuti più condivisi e ricercati che saranno collocati direttamente in homepage, la sezione dedicata al **simulatore, dunque, consentirà di effettuare il calcolo della pensione maturata** sino al momento dell'uscita volontaria dal lavoro, unitamente al **costo della rata** in base al periodo di anticipo richiesto rispetto all'età di vecchiaia.

Corruzione e falso per il dipendente della motorizzazione che prende soldi per attestare

Rispondono dei reati di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e falso in atto pubblico, i dipendenti del Ministero dei Trasporti, in servizio presso l'Ufficio di Motorizzazione Civile, che, in concorso tra loro, ricevano denaro per formare una falsa attestazione di avvenuta revisione di un veicolo mai sottoposto a prove o a controlli. Ad affermarlo, è il Tribunale di Genova, con sentenza n. 93 del 23 gennaio 2017. Finiti a processo per falso e per aver commesso atti ...

Precari della scuola senza risarcimento con l'immissione in ruolo

Nel caso in cui, durante il giudizio, a seguito della effettiva immissione in ruolo di un precario della scuola, venga dichiarata la cessata materia del contendere, cade anche il diritto di quest'ultimo a chiedere il risarcimento del danno per la illegittima reiterazione dei contratti. Il danno che la pubblica amministrazione è tenuta a risarcire per il ricorso abusivo ai contratti a termine, non consiste, infatti, nella mancata conversione del rapporto, ma nella perdita di "chance" rispetto a una migliore ...

APPROPRIAZIONE INDEBITA

Non è reato trattenere l'acconto di un contratto preliminare risolto

Nel caso in cui un soggetto abbia ricevuto da terzi una somma di denaro, a fini di custodia o per impiego in un certo modo, egli può farne uso. E, da un'eventuale mancata restituzione o omesso impiego, possono derivare solo obblighi restitutori, di natura prettamente civilistica. *(Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 15815/17; depositata il 29 marzo)*

SICUREZZA SUL LAVORO L'imprudenza del dipendente non salva il datore di lavoro

In materia di infortuni sul lavoro, la condotta incauta del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento, anche quando sia riconducibile all'area di rischio propria delle lavorazioni svolte. In tal senso, il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore e le sue conseguenze presentino caratteri di eccezionalità, abnormità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute. *(Corte di Cassazione, Sez. IV Penale, sentenza n. 16123/17; depositata il 30 marzo)*

CONGEDI PARENTALI Voucher babysitter, modalità di richiesta

A seguito dell'abrogazione dei voucher, l'INPS chiarisce che il beneficio previsto dall'art. 4, comma 24, lett. b, l. n. 92/2012 per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, continuerà ad essere erogato con le consuete modalità.

ACCERTAMENTO FISCALE

Redditometro: accertamento valido se il tenore di vita della famiglia è più alto rispetto ai redditi dichiarati

E' legittimo l'accertamento da redditometro se il tenore di vita della famiglia è molto al di sopra dei redditi dichiarati e i disinvestimenti sono insufficienti per annullare l'accertamento.

(Corte di Cassazione, sez. Tributaria Civile, sentenza n. 8043/17; depositata il 29 marzo)

IL CONTRIBUENTE DEVE CONTROLLARE SE IL COMMERCIALISTA "ESEGUE"

Incaricare un professionista della trasmissione telematica non solleva dalla violazione di omessa dichiarazione nel caso in cui questa non pervenisse al Fisco. Ordinanza n. 6790 del 15 marzo 2017 Cassazione civile, sezione VI – La sua responsabilità è esclusa solo in caso di comportamento fraudolento del professionista.



IL CATASTO NON COSTITUISCE TITOLO DI PROVA DELLA PIENA PROPRIETÀ IMMOBILIARE

“In materia di delazione ereditaria immobiliare, la voltura catastale di un immobile non costituisce elemento idoneo ad integrare accettazione tacita dell'eredità, sia perché si tratta di un atto legalmente dovuto, come tale incompatibile con l'univoca intenzione di diventare erede, sia in quanto la voltura catastale, assolvendo unicamente funzioni di natura fiscale, non assume alcun valore rispetto all'attribuzione della proprietà”. Questo è il principio di diritto espresso da Tribunale di Torino con l'Ordinanza del 7 marzo 2017 in merito all'accettazione tacita dell'eredità.

INPS: VISITINPS SCHOLARS: PUBBLICATI I BANDI DI SELEZIONE

Attraverso questo programma l'INPS consente l'uso dei suoi database ai ricercatori nazionali e internazionali interessati a lavorare sulle tematiche previdenziali, definite dall'Istituto come “Aree strategiche”, trascorrendo un periodo di studio a Roma presso la sede dell'INPS. La selezione mira a definire le graduatorie degli idonei finalizzate alla successiva assegnazione delle borse di studio e dei programmi di ricerca, il cui numero sarà determinato in base ai finanziamenti ricevuti dalle sponsorizzazioni e dalle erogazioni liberali che l'Istituto riceverà per il sostegno del progetto. Le domande dovranno pervenire entro le ore 20 del 21/04/2017. I [Bandi selezione](#) con i relativi allegati e le banche dati disponibili presso l'INPS.

Il Coordinatore
Michele GIULIANO